



UOC Provveditorato

CONTRATTO N. _____

Procedura aperta per la fornitura triennale, in somministrazione materiale di consumo di sala operatoria di Chirurgia Generale e Toracica.

N° di gara 6723651

-----oOo-----

Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all'atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:

PREMESSO

- che con deliberazione n. _____ del _____, il Direttore Generale ha aggiudicato alla ditta _____ a seguito dell'espletamento della procedura di cui al citato atto, la fornitura di:

❖ **Materiale di consumo di sala operatoria per Chirurgia Generale e Toracica** lotto/i n.ri _____ - per un importo complessivo annuale di € _____ iva esclusa (€ _____ iva inclusa al _____) e per un importo complessivo triennale di € _____ oltre Iva (€ _____ iva inclusa al _____); in conformità all'offerta, proposta in sede di gara ed allegata in copia al presente contratto, quale parte integrante sub lettera "A";

❖ che il suddetto costo _____ di oltre IVA dovrà gravare sui conti _____ e _____ dei bilanci preventivi economici annuali di competenza dell'AOR;

❖ che la presente fornitura ricade nel regime di esenzione del DUVRI "in quanto trattasi di mera fornitura che non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici

❖ che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto;

TRA

l'Azienda Ospedaliera in persona del suo rappresentante legale Ing. Gervasio Venuti, nominato con D.P. Reg. Siciliana n.del esecutivo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

la ditta _____ nella persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo di Carta D'Identita' n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____, il quale interviene nel presente contratto nella

qualità dichiarata di Procuratore Speciale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquista dalla ditta _____ come in atto rappresentata, e che con il presente accetta, di fornire i prodotti individuati nell'offerta prodotta in sede di gara ed aggiudicati (lotto/i n.r. _____), alle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione dal contraente, dietro pagamento di un corrispettivo.

Il luogo della consegna per il materiale è individuato pressodell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 2

Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta _____ - ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del Decreto 163/2006 e s.i.m., garanzia fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata dalla _____ - (ALL."b").

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d'onori, nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

L'AOR pagherà il valore della fornitura effettuata in conformità all'offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal Disciplinare di gara nonché dal Capitolato tecnico.

Articolo 5

Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto, che ha per oggetto la fornitura triennale in somministrazione di Materiale di consumo di sala operatoria per Chirurgia Generale e Toracica di cui al lotto/i n.r. _____, decorre dalla

sottoscrizione del presente contratto, tranne esecuzione in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 dle D.L.vo 50/2016..

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l'esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Articolo 7

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo successivamente alla "Data di Accettazione" della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che l'Azienda Ospedaliera non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'AOR .

Articolo 9

Penali

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui in il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliera ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli ordinativi di fornitura, l'Azienda Ospedaliera, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

In caso di ritardi reiterati, l'Azienda Ospedaliera, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Disciplinare, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedaliera, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 10

Risoluzione e recesso

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'AOR ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l'AOR procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'AOR avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Per quant'altro in materia di risoluzione e recesso dal contratto si fa rinvio alle prescrizioni previste nel disciplinare di gara.

Articolo 11

Cessione del contratto

E' eccezionalmente ammessa la cessione del contratto a condizione che sia preventivamente accettata dall'AOR. In tale ipotesi il cessionario deve avere i requisiti di carattere economico, tecnico e professionale del cedente.

Articolo 12

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d'uso.

Articolo 14

Foro competente

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 15

Flussi Finanziari

La ditta _____, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento della fattura, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul seguente c/c dedicato presso: Banca _____, Conto _____ IBAN _____ -

Articolo 15

Varie

La Stazione Appaltante ha richiesto le informazioni Prefettizie ai sensi del D.L.vo 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.L.vo 218/2012) in data _____.

La Stazione Appaltante ha acquisito la certificazione DURC che viene allegata al presente sub-lettera "C".

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Il presente contratto occupa facciate comprese le sottoscrizioni e si compone di n.allegati

Il Direttore Generale

Ing. Gervasio Venuti

Palermo, li _____

Per l'Impresa Aggiudicataria

Il legale rappresentante

Palermo _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 15 che così recita: Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Per la DITTA

Il legale rappresentante
